

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

È costituita un'associazione denominata "Associazione Cosimo Battiato - Onlus".

In attesa della piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione adegua il proprio statuto nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da ora in avanti *Codice del Terzo settore*) e del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Dopodiché l'Associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso, adottando, a seguito di iscrizione nel Registro, l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo settore).

Art. 2 – Scopo e oggetto sociale

L'associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore della beneficenza attraverso il sostegno a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche e familiari e all'adozione a distanza di bambini in condizioni di indigenza o abbandonati in qualunque parte del mondo (ai sensi dell'art. 5 lettera u) del Codice del Terzo Settore e dell'art. 10 D. Lgs 460/1997).

Per perseguire tale scopo l'associazione svolge le seguenti attività:

- adozioni a distanza di bambini
- sovvenzioni per aiutare le donne e i giovani svantaggiati a frequentare corsi di formazione professionale o ad avviare attività lavorative
- fornire ausili tecnici (cane guida, protesi acustiche...) a persone indigenti affette da patologie invalidanti

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 attraverso la vendita di oggetti usati o nuovi o attraverso l'organizzazione o la partecipazione ad eventi culturali, formativi o sportivi.

L'associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a queste e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore e, in attesa dell'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale, nel rispetto dei limiti stabiliti dal previgente D. Lgs 460/1997.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 - Sede

L'associazione ha sede in Via Fonte Buono, 19 – 00142 Roma – scala A int.33.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4 – Risorse economiche

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;
- e) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura culturale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) somme erogate dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai fondi raccolti con la destinazione del 5 per mille.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 5 – Soci e modalità di ammissione

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed ETS che ne condividono gli scopi, le finalità istituzionali, lo spirito e gli ideali, che presentano apposita domanda scritta e versano la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sull'istanza di adesione si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro dei soci.

Il richiedente cui sia stato notificato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- 2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;
- 3) soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione;

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

Art. 6 – Perdita qualifica di socio

La qualità di socio si perde per decadenza ovvero mancato rinnovo, decesso, dimissioni, o esclusione. Il recesso può essere comunicato dal socio in ogni tempo comunicandolo al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio.

ART. 7 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno l'obbligo morale e giuridico di prestare la propria opera a favore dell'Associazione rispettando le norme di legge e quelle stabilite dal presente Statuto. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni socio ha diritto:

- alla partecipazione con diritto di voto nell'Assemblea dei soci;
- all'elettorato attivo, se iscritto da almeno 90 (novanta) giorni, e passivo;
- a concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;

- esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio direttivo ed effettivamente sostenute. Ogni socio ha un voto. La qualifica di socio non è trasmissibile.

Art. 8 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo
- il Presidente e Vice Presidente
- l'Organo di Controllo

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive. Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- b) principio del voto singolo;
- c) sovranità dell'Assemblea dei soci;
- d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Le cariche associative sono a titolo gratuito.

Art. 9 – Assemblea dei soci

I soci formano l'assemblea.

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. Per la validità della sua costituzione e delle

sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- alla responsabilità degli organi sociali;
- ad ogni altro argomento che la Legge o il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea straordinaria si ritiene valida con la presenza di tre quarti degli associati che devono esprimere voto favorevole per almeno due terzi dei soci e delibera;

- sulle richieste di modifica dello Statuto
- sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione
- sulla devoluzione del Patrimonio netto dell'Associazione.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto (mail o lettera o sms) inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenente l'elenco delle materie da discutere. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

L'Assemblea inoltre può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci fondatori ed ordinari nel loro insieme.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio; tuttavia nessun socio può rappresentare più di altri due soci. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a sette membri, sempre in numero dispari. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, eventualmente un Vicepresidente, il Segretario ed un Tesoriere.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o mail. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente inoltre:

- Convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- Convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.
- Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
- Assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo entro il termine improrogabile di otto giorni.
- Nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, avvocati e procuratori speciali abilitati alle liti.

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente i poteri di quest'ultimo si trasferiscono in capo al Vice Presidente.

Art. 12 - Segretario

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Art. 13 – Tesoriere

Il Tesoriere redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, tiene il rendiconto delle entrate e delle uscite e presenta rapporto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere:

- ha in consegna i libri, le scritture contabili e tutti gli altri documenti dell'Associazione;
- cura l'Albo associativo;
- cura altresì la riscossione dei contributi annuali;
- su delega del Presidente e di concerto con il medesimo, compie attività relative alla gestione economico-finanziaria dell'associazione.

Art. 14 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 - Bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione di missione ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio sociale.

Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro due mesi dalla fine dell'esercizio sociale ma sarà presentato ed approvato dall'Assemblea insieme al bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. In caso di mancato raggiungimento dei quorum di presenza in prima convocazione, si procede ad una seconda convocazione. In seconda convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o al demanio pubblico o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge. A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo la normativa prevista dal Codice del Terzo settore.

Art. 17 – Norma di chiusura

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con un regolamento interno approvato dall'Assemblea e predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.